

ALLEGATO "A" AL N.RO 36.533 ATTI CONSERVATI
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA GOCCIA -
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

Articolo 1

Sede - denominazione - durata

È costituita con sede in Macerata, l'associazione "La Goccia" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominata anche come "LA GOCCIA - ONLUS".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2

Oggetto sociale

L'associazione non persegue fini di lucro.

L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente fini di solidarietà sociale.

L'Associazione, in attuazione anche degli artt. 1, 2, 3 e 9 dello Statuto dell'associazione Azione Cattolica Italiana si propone di promuovere lo sviluppo integrale della persona umana con particolare attenzione ai minori e la rimozione di ogni ostacolo alla salute fisica e psichica delle persone, al pieno sviluppo della loro personalità nel rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di ciascuno.

L'Associazione si propone di svolgere attività di intervento e di sostegno nei confronti di minori in difficoltà in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Questi scopi vengono perseguiti attraverso:

- a) la costituzione e gestione della comunità familiare "La Goccia";
- b) l'assistenza sociale, sociosanitaria confacente alle necessità dei minori in difficoltà ospitati;
- c) il Centro Servizi per la Famiglia, per iniziative volte alla promozione della vita attraverso la valorizzazione della famiglia "con lo scopo di sostenere formare e promuovere il ruolo sociale della stessa in accordo con le istituzioni pubbliche ed il terzo settore", anche al fine di creare una cultura dell'affido e dell'adozione, tenuto conto delle realtà del territorio;
- d) il Centro Studi, per la realizzazione del progetto culturale dell'Associazione mediante ricerca e studio di percorsi volti al sostegno della genitorialità, al superamento di situazioni di disagio ed alla creazione di un sistema di educazione permanente;
- e) l'assistenza alle famiglie ed ai minori in difficoltà;
- f) la promozione di altri progetti educativi, finalizzati all'accoglienza di minori in difficoltà, attraverso la disponibilità di coppie che legate statutariamente all'associazione "La Goccia onlus" vorranno aprirsi all'affido e/o all'adozione, secondo quanto previsto dai rispettivi istituti, come per legge;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività di orientamento e di formazione professionale attinenti in particolare l'oggetto sociale e l'attività istituzionale dell'associazione.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività di cui al presente articolo purché connesse alle attività istituzionali, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

Articolo 3

Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà:

- 1) accogliere i minori presso la comunità familiare "La Goccia", la quale ha come nucleo portante una coppia di coniugi che, coordinando il lavoro degli operatori e dei volontari, provvede all'ospitalità e al sostegno educativo dei minori in difficoltà e a fornire loro prestazioni di assistenza sociale e socio sanitaria;
- 2) promuovere azioni di sensibilizzazione e di formazione attraverso l'opera di volontari e di esperti;
- 3) accogliere minori presso famiglie, attraverso l'istituto dell'affido o dell'adozione nei termini di legge previsti dai rispettivi istituti.

Per promuovere le suddette attività, l'Associazione:

- a) offre supporto progettuale e professionale al minore e alla coppia che lo accoglie;
- b) attiva le proprie risorse per il soddisfacimento delle necessità organizzative specifiche di tutte le diverse realtà dell'accoglienza.

4) L'Associazione potrà inoltre promuovere altre realtà di accoglienza dei minori secondo i mutevoli bisogni, in sinergia con i relativi servizi presenti sul territorio.

5) L'Associazione provvede alla gestione economica e del personale di tutte le attività da essa promosse e/o ad essa riconducibili.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dagli avanzi di gestione;
- 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione. L'associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse dirittamente connesse.

I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

Le entrate sociali sono costituite:

- 1) dalle eventuali quote associative;
- 2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
- 3) dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- 4) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.

Le eventuali somme versate per la tessere e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 5

Soci

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 6.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Articolo 6

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e

residenza; espressa volontà di far parte dell'associazione; piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alla disposizioni statutarie.

Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza la firma dell'interessato e degli eventuali soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili. All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'associazione provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ad essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;

d) al pagamento della quota associativa annuale entro il 31 gennaio di ogni anno e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal consiglio direttivo.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, del bilancio e per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione.

E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Articolo 8

Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente

statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal consiglio direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;

3) quando, in qualche modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;

4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

Articolo 9

Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono:

1) l'Assemblea dei soci;

2) il Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché presidente dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

b) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;

c) cura i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

d) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione;

e) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- f) assume diritti e obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- g) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva alla data di assunzione del provvedimento;
- h) sovrintende e controlla l'operato del Segretario-economo.

Articolo 11

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene in Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con in suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Articolo 12

La rete formale delle famiglie affidatarie

Le famiglie affidatarie dell'associazione costituiscono "rete accreditata di famiglie" che fanno propri i fini statutari dell'associazione e condividono il progetto educativo redatto dai Servizi Sociali con il supporto del Referente Educativo qualora richiesto dagli stessi. Le famiglie affidatarie sono riconosciute dal Consiglio Direttivo che le accompagnerà durante tutto il periodo dell'accoglienza. Un socio, scelto tra le famiglie affidatarie è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Referente Educativo

Il Referente Educativo è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione d'intesa con il Vescovo pro tempore della Diocesi di Macerata e della Presidenza Diocesana dell'Azione cattolica e partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. Egli deve avere una qualifica professionale di area socio-psicopedagogica.

Facendo propri i fini statutari dell'Associazione, collabora con il Presidente ed il Consiglio Direttivo:

- nella stesura dei programmi e delle attività dell'Associazione, nonché alla successiva verifica;
- nella selezione del personale che opererà in seno all'Associazione, nelle diverse realtà dell'accoglienza e dei servizi con le modalità di collaborazione professionale previste per legge.

Egli esercita il proprio mandato avvalendosi delle competenze dell'équipe professionale dell'Associazione e funge da raccordo con le Pubbliche Amministrazioni (es. ASUR, Comuni, Tribunale dei Minori, ecc.) per tutte le attività deliberate dall'assemblea annuale dei soci.

Egli collabora con le famiglie affidatarie per quanto riguarda:

- la realizzazione del progetto educativo nei termini di cui al precedente art.12;
- il coordinamento dei collaboratori e dei volontari;
- il sostegno e il supporto in ambito educativo nelle specifiche problematiche riguardante il minore e l'accoglienza dello stesso nella famiglia;
- il sostegno e il supporto in ambito educativo nonché l'orientamento e l'accompagnamento alla famiglia in merito alle problematiche riconducibili alle diverse realtà dell'accoglienza

Articolo 14

Il Segretario-economo

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, in ragione delle competenze tecniche e professionali richieste per l'incarico.

Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al successivo articolo 15, il Segretario-economo decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite a norma dell'articolo 1; il presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché le materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia la richiesta almeno 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo, come predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- e) provvede alla elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera le modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dalla prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità delle delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

Per l'elezione del Presidente è necessaria, in prima votazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dell'assemblea.

A partire dalla seconda votazione, è necessaria la maggioranza semplice dell'assemblea.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega, salvo che in sede di elezione ed in occasione della delibera di scioglimento dell'ente.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Articolo 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutegli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto di 5 (cinque) membri. Sono membri di diritto del Consiglio direttivo:

- 1) il Presidente dell'associazione che assume anche la funzione di presidente del Consiglio direttivo;
- 2) il Presidente diocesano dell'Azione Cattolica o un suo delegato;
- 3) il rappresentante delle famiglie affidatarie ai sensi dell'art.12, eletto tra i soci, dall'assemblea dei soci.

I restanti 2 (due) membri, sono eletti dall'assemblea dei soci secondo modalità e termini contenute nel presente statuto.

I Consiglieri eleggono fra loro il Vice Presidente ed il Segretario-economo a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere il Vice Presidente dell'associazione;
- b) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- c) nominare il Referente educativo secondo le modalità di cui all'art.13;
- d) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli

eventuali regolamenti;

e) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio annuale;

f) redigere il bilancio consuntivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;

g) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;

h) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;

i) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;

j) deliberare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

k) pianificare la gestione economica e l'attribuzione delle risorse finanziarie, a seconda delle esigenze, alle famiglie affidatarie collegate all'associazione;

l) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;

m) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;

n) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione;

o) attribuire ad uno o più soci, incarichi temporanei o coincidenti con il termine di mandato del Consiglio Direttivo, in ragione di specifiche competenze tecniche o professionali che si dovessero rendere utili per meglio qualificare le attività dell'Associazione. I soci incaricati partecipano ai lavori del consiglio in ragione dell'attività loro affidata.

Possono essere eletti consiglieri soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno a mezzo di comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza ordinaria e almeno 24 ore prima per l'adunanza straordinaria.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni semestre o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

Il consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre)

riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 4 (quattro), l'intero consiglio dovrà essere rieletto.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario-economista sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo; in caso di assenza del Segretario-economista, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla specificità dell'argomento all'ordine del giorno, può invitare alla seduta del Consiglio soggetti esterni allo stesso, limitandone la presenza alla trattazione dell'argomento specifico.

Articolo 17

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio direttivo con l'assistenza del Segretario-economista entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per poi essere approvato dall'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui all'art.15 del presente statuto.

Articolo 18

Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 19

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente art. 14, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o di fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma

190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia e del Codice Civile.

F.TI: